

Cremona, 09 marzo 2009

## Normativa in materia di dighe e riflessi sulle Concessioni di Grande Derivazione

**Domanda: “Si applica alle traverse fluviali, a servizio delle Grandi Derivazioni di acqua, la legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 “Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.”?**

Per rispondere in modo convincente, non è inutile condurre la seguente analisi.

La legge 18 maggio 1989 n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, all’articolo 10 comma 4, trasferisce alle Regioni “... le attribuzioni di cui al DPR 1363/1959 per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 m<sup>3</sup>, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di Grandi Derivazioni di acqua di competenza statale.”.

La legge 21 ottobre 1994 n.584 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994 n.507, recante misure urgenti in materia di dighe”, all’articolo 1 comma 4, modifica il predetto articolo della legge 183/89, nel seguente “Rientrano nella competenza delle Regioni ... le attribuzioni di cui al DPR 1363/1959 per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 m<sup>3</sup>. Per tali sbarramenti, ove posti a servizio di Grandi Derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici ...”.

La legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 “Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale”, definisce, all’articolo 1, il proprio campo di applicazione riferito “... agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in àlveo e fuori àlveo, anche temporanei, che non superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di m<sup>3</sup>.”.

L’unica differenza con il testo della legge 584/1994, cioè la sostituzione della congiunzione “e” con “o” rende necessario l’esaminare anche il comma 1 dell’articolo 1 di questa legge statale, nel quale si stabilisce che la competenza dello Stato è mantenuta per “La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.”.

La norma regionale, quindi, non è coerente con la superiore norma statale.

La tabella seguente riassume le competenze esercitabili dalla Regione.

altezza		invaso		
> 15 m	ovvero ≤ 15 m	> 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	ovvero ≤ 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	competenza
SI		SI		statale
SI		NO	x	statale
NO	x	SI		statale
NO	x	NO	x	regionale

# CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 – ☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) 🌐: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

La legge regionale n. 8/1998 contiene quindi un errore, attribuendo alla Regione la competenza per quelle dighe che, pur superando i 15 metri d'altezza, non superano il milione di m<sup>3</sup> e viceversa, casi, entrambi, che invece la legge dello Stato non ha trasferito.

Di tanto ne ha preso atto la stessa Regione Lombardia con la circolare di protocollo Q1.2001.0038384 del 19/12/2001, a cura della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di P.U., laddove stabilisce che la legge regionale “... è da leggersi nel modo seguente ... anche il superamento di uno solo dei due parametri [ndr: 1) altezza maggiore di 15 m; 2) volume superiore a 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>] comporta l'assoggettamento dell'opera alla normativa statale di riferimento e l'attribuzione alle competenze del Servizio Nazionale Dighe.”.

Ora è necessario comprendere se la suddetta legge regionale si applichi alle traverse fluviali a servizio delle Grandi Derivazioni di acqua.

La conclusione, questa volta, appare semplice; infatti il comma 2 dello stesso articolo 1 stabilisce che: “Sono escluse dall'applicazione della presente legge: a) le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua; ...”.

Ma, ancora una volta, il dubbio sorge da un atto regionale: il Decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di P.U. del 22 dicembre 2003 n.22723, “Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di Grande Derivazione d'acqua pubblica”, nel quale, al punto 5, riferendosi proprio a Grandi Derivazioni superficiali, stabilisce che “... nel caso sia presente uno sbarramento di ritenuta la documentazione progettuale dovrà altresì prevedere: per le dighe di competenza regionale (“piccole dighe”) gli elaborati previsti nella l.r. 23 marzo 1998 n.8 ...”!

Come è possibile che un atto dirigenziale regionale imponga alle Grandi Derivazioni di acqua di sottostare ad una legge regionale che, in modo sin troppo pacifico, le esclude?

Per trovare una logica, se mai possa così definirsi (!), bisogna fare un passo indietro.

Dopo pochi giorni dall'emanazione della lombarda l.r. 8/1998, fu approvato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il cui articolo 89 ri-trasferisce alle regioni le competenze riferite “... alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 ...”.

In questo articolo 91 comma 1 è scritto che le dighe non comprese nella competenza trasferita alle regioni son quelle “... aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994 n.507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994 n.584.”.

Il comma 1 del suddetto articolo 91, quindi, è da leggersi soltanto laddove definisce le caratteristiche delle dighe restate allo Stato, cioè quelle che “... che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi ...”, e non, quindi, anche nell'esclusione che, nello stesso comma 1, sono previste per i soli “... invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali che restano di competenza del Ministero dell'industria ...”.

Questa osservazione, non di nostro diretto interesse, è prodròmica alla seguente domanda: il decreto legislativo n.112/1998, successivo alla legge regionale lombarda n.8/1998, ha determinato un nuovo quadro di riferimento secondo il quale tutte le dighe che *non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume d'invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi* son diventate di competenza regionale?

La precedente legge n.584/1994 aveva affidato alle regioni le dighe *che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 m<sup>3</sup>* ma lasciando “... ferme ...” le attribuzioni statali per quegli sbarramenti “... posti al servizio di Grandi Derivazioni di acqua di competenza statale ...”. Poiché tali competenze discendevano da una normativa diversa

## **CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI**

Via Cesare Battisti,21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196 – ☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) 🌐: [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

dalla protezione del suolo, cioè dal R.D. n.1775/1933 sull'uso delle acque, non è chiaro cosa debba intendersi per “ .... *restano ferme* ... “ ma parrebbe legittimo dare l'interpretazione che questo tipo di sbarramento, in quanto già soggetto a legge specifica, fosse escluso dalla normativa sulle dighe.

A tale interpretazione appare coerente la legge regionale della Lombardia n.8/1998, che conferma, *apertis verbis*, l'esclusione dalla normativa sulle dighe delle *le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua*, ovviamente nella categoria di dighe di competenza regionale.

Ma lo stesso decreto legislativo 112/1998 - lettera i) comma 1 art. 89 - affida alle Regioni anche “ ... *tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica* ... “, eppertanto l'esclusione, dalla normativa sulle dighe, degli sbarramenti “... *posti al servizio di Grandi Derivazioni di acqua di competenza statale* ...” non è più efficace, poiché non più esistono siffatti sbarramenti di competenza statale.

La necessità di adeguamento al nuovo regime delle competenze è soddisfatta dalla delibera della Giunta Regionale n. 7/3699 del 5 marzo 2001 “*Direttive per l'applicazione della legge regionale 23 marzo 1998 n. 8* ...”, nel cui allegato si stabilisce, in modo invero sbrigativo, il campo di applicazione della stessa legge regionale, ampliandolo agli sbarramenti “... *posti al servizio di Grandi Derivazioni di acqua di competenza statale* ...”.

**Si deve così concludere che, sino a prova contraria, in regione Lombardia, tutti gli sbarramenti posti a servizio di Grandi Derivazioni d' acqua sono soggetti anche alla legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 “*Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.*”**

Stefano G. Loffi - Direttore

\* \* \*